

----- STATUTO -----

Art.1) Costituzione -----

1. E' costituita una Associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 denominata "PROGETTO ITACA PALERMO Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)" anche più brevemente "ONLUS". -----

2. L'Associazione ha sede in Palermo. -----

3. L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art.2) Finalità -----

1. L'Associazione, apartitica, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche sociali. -----

2. Essa ha come scopo l'attivazione di iniziative e di progetti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e programmi di sostegno per le loro famiglie, oltrechè la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della salute mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie. -----

3. L'associazione si propone di raggiungere i suoi obiettivi mediante l'attivazione di opportuni e qualificati interventi professionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: -----

a) nella prima fase si propone l'apertura di una Clubhouse a Palermo per l'inserimento socio-lavorativo di persone con una storia di disagio psichico, sul modello del centro internazionale ICCD (International Center for Clubhouse Development) che ha fissato gli standard o regole del medesimo modello. ---

b) informazione dei pazienti, delle famiglie e più in generale dell'opinione pubblica sui disturbi della salute mentale --

c) indirizzo verso strutture specialistiche idonee delle persone affette da disturbi della salute mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie; -----

d) attivazione di un servizio di risposta telefonica per raggiungere lo scopo esplicitato nel paragrafo precedente; -----

e) organizzazione e partecipazione ad iniziative o manifestazioni aventi lo scopo di attivare progetti, coerenti con le finalità dell'associazione, anche in collaborazione con altre strutture. -----

In via meramente accessoria l'associazione potrà -----


a) preparare il personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche; -----

b) organizzare corsi ed incontri a carattere scientifico e didattico -----

- per i pazienti ed i loro familiari -----

- per gli operatori scolastici ed i genitori degli alunni con disagio psichico o a rischio di tale disagio in accordo con

Alleg. A  
al n. 51010 Rep  
al n. 26615 Racc



gli organi pubblici competenti -----

4. L'attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. -----

5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e delle istituzioni pubbliche anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.10 della L.R. n.22/94 che ha regolamentato in fase di recepimento la legge n.266/91 e di quanto stabilito nel presente statuto. -----

6. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo. -----

Art.3) Soci -----

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività dell'Associazione. -----

2. Ai Soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. -----

3. L'ammissione dei nuovi soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera. -----

4. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere prevista la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

5. L'adesione comporta tra l'altro il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. -----

6. I Soci hanno tutti eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di: -----

a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione; -----

b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie; -----

c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo; -----

d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. -----

7. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo. -----

8. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. -----

Art.4) Diritti ed obblighi dei Soci -----

1. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo. -----

2. I Soci hanno l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione. -----

3. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. -----

Art. 5) Patrimonio -----

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

a) quote contributive annuali dei Soci; -----

b) qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali; -----

c) donazioni e lasciti testamentari anche in natura; -----

d) proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; -----

e) rimborsi derivanti da convenzioni; -----

f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; -----

g) rendite del patrimonio. -----

Art.6) Organi dell'Associazione -----

Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Collegio dei Revisori; -----

d) il Presidente ed il Vice-Presidente. -----

Art.7) Assemblea -----

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione. -----


2. Essa è presieduta dal Presidente che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di Aprile ed in via straordinaria per: -----

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione; -----

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa. --

3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. -----

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un decimo dei Soci. In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della



richiesta. -----

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale. -----

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. -----

Le modifiche statutarie sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

7. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. -----

8. Sono di competenza dell'Assemblea: -----

a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri; -----

b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori; -----

c) stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

d) approvare l'eventuale Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo; -----

e) approvare il bilancio preventivo e il resoconto economico annuale dell'Associazione; -----

f) approvare le modifiche allo Statuto Sociale e lo scioglimento dell'Associazione; -----

g) approvare l'ammontare delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo; -----

h) approvare le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo. -

Art.8) Il Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del numero da parte dell'Assemblea stessa al momento dell'elezione. La prima volta sono eletti nell'atto costitutivo. -----

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva, l'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima. -----

3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o nel caso di cui all'art. 11.4 del presente Statuto dal Vice-Presidente o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti. -----

4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica o lettera raccomandata con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata. -

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

6. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (vedi anche art. 9). -----

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi la presiede. -----

8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere. -----

9. Propone all'Assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, o quando imposto dalla legge, i membri del Collegio dei Revisori. -----

Art.9) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione -----

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. -----

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nella sede dell'Associazione dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza. -----

Art.10) Compiti del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: -----

a) elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario; -----

b) elabora l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) determina l'ammontare delle quote sociali da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; -----

d) redige annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; ---

e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea; -----

f) approva gli impegni di spesa più significativi come, ad esempio; la sottoscrizione di contratti, le richieste di finanziamento o i contratti di lavoro; -----

g) delibera sulle domande di adesione all'Associazione ed in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci; -----


h) delibera sulla eventuale espulsione di Soci; -----

i) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente o dal Vice-Presidente. -----

l) esercita i poteri di straordinaria amministrazione -----

Art. 11) Presidente e Vice-Presidente -----

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e la prima volta nell'atto costitutivo. -----



2. Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno i poteri di ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. -----

3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere. -----

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice-Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni. -----

Art. 12) Rappresentanza legale -----

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente ed al Vice-Presidente. -----

2. La firma del legale rappresentante impegna l'Associazione nei confronti dei terzi. -----

Art. 13) Cariche Sociali -----

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. -----

2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente. -

L'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima. -----

Art. 14) Collegio dei Revisori -----

1. Quando è obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dai soci, il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci. -----

2. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti al registro dei Revisori contabili e nominati anche tra persone estranee all'Associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall'assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso. -----

3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. -----

4. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 15) Bilancio -----

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il prospetto del resoconto economico dell'esercizio che, deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile, dell'anno successivo a quello di riferimento dell'esercizio. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. -----

2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. -----

3. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Art. 16) Scioglimento, estinzione e cessazione -----

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi l'Assemblea degli Associati, con le maggioranze previste dalla Legge. -----

2. L'Assemblea, con le stesse maggioranze previste per lo scioglimento, nomina i liquidatori e ne determina i poteri. -

3. Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. -----

Art. 17) Norme di rinvio -----

Sul presupposto che i contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sul Volontariato. -----

F/to: Rosalia Camerata Scovazzo - Maria Bonomo Notaio. -----

